**Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni**

►**B**

# REGOLAMENTO (CE) N. 2596/97 DEL CONSIGLIO

**del 18 dicembre 1997**

**che proroga il periodo previsto dall'articolo 149, paragrafo 1 dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia**

(GU L 351 del 23.12.1997, pag. 12)

Modificato da:

| | | Gazzetta ufficiale | | |
|---|---|---|---|---|
| | | n. | pag. | data |
| ►**M1** | Regolamento (CE) n. 2703/1999 del Consiglio del 14 dicembre 1999 | L 327 | 11 | 21.12.1999 |
| ►**M2** | Regolamento (CE) n. 1805/2003 del Consiglio del 13 ottobre 2003 | L 265 | 5 | 16.10.2003 |

▼B

# REGOLAMENTO (CE) N. 2596/97 DEL CONSIGLIO

**del 18 dicembre 1997**

**che proroga il periodo previsto dall'articolo 149, paragrafo 1 dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto l'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 149, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione ([1]),

visto il parere del Parlamento europeo ([2]),

considerando che l'articolo 149, paragrafo 1 dell'atto di adesione del 1994 ha stabilito un periodo durante il quale possono essere prese misure transitorie per facilitare il passaggio dal regime esistente in Austria, Finlandia e Svezia al momento dell'adesione, al regime risultante dell'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati, alle condizioni previste dall'atto stesso, in particolare per far fronte a difficoltà considerevoli connesse con l'applicazione del nuovo regime alla data prevista; che tale periodo scade il 31 dicembre 1997;

considerando che, in alcuni settori, non è possibile superare tali difficoltà entro il termine previsto; che è pertanto opportuno avvalersi della facoltà, prevista dall'atto di adesione, di prorogare il periodo transitorio; che è opportuno prorogare di un anno tale periodo;

considerando che, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, i requisiti relativi al tenore di grassi del latte destinato al consumo umano causano ancora difficoltà in Finlandia e in Svezia; che non sarà possibile superare tali difficoltà anteriormente al 31 dicembre 1998; che pertanto occorre avvalersi della facoltà, prevista dall'atto di adesione del 1994, di prolungare di due anni il periodo transitorio per questo caso specifico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il periodo previsto dall'articolo 149, paragrafo 1 dell'atto di adesione del 1994 è prorogato fino al 31 dicembre 1998.

▼M2

Tuttavia, per quanto riguarda i requisiti relativi al tenore di grassi del latte destinato al consumo umano prodotto in Finlandia e in Svezia, detto periodo è prorogato fino al 30 aprile 2009.

▼M1

La Finlandia e la Svezia comunicano alla Commissione, anteriormente al 31 dicembre 2001, le misure adottate per adeguarsi al regime comunitario. Su tale base la Commissione presenta al Consiglio una relazione sui progressi conseguiti dagli Stati membri interessati.

▼B

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1º gennaio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

([1]) GU C 352 del 20. 11. 1997, pag. 11.
([2]) Parere espresso il 17 dicembre 1997 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).